II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1968

relativa all'istituzione di un Comitato consultivo paritetico per i problemi sociali della pesca marittima

(68/252/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che nelle relazioni sulla situazione del settore della pesca negli Stati membri della CEE e sui principi di base per una politica comune, al capitolo X « Principi di base per una politica comune nel settore della pesca », sezione F « la politica sociale », la Commissione ha previsto la creazione di un Comitato consultivo paritetico incaricato di esprimere pareri su tutti i problemi sociali riguardanti i datori di lavoro ed i lavoratori del settore della pesca, in quanto controparti sociali (1) ;

considerando che, nei punti 19 e 20 della sua risoluzione relativa ai principi di base per una politica comune della pesca, adottata il 25 gennaio 1968, il Parlamento europeo ha chiesto l'istituzione di un Comitato consultivo paritetico per i problemi sociali nella pesca marittima ;

considerando che, nel suo parere del 7 novembre 1967, la commissione degli affari sociali e delle salute pubblica del Parlamento europeo ha ribadito l'opportunità di istituire un Comitato consultivo paritetico ;

considerando che, nel suo parere del 26 gennaio 1967, il Comitato economico e sociale ha menzionato al punto 6, per quanto concerne le controparti sociali della pesca, vari problemi sociali che rendono indispensabile la consultazione dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore della pesca ;

considerando che, in occasione delle consultazioni delle controparti sociali svoltesi il 3 e il 4 novembre 1966 sugli aspetti sociali della politica comune nel settore della pesca, i datori di lavoro ed i lavoratori hanno espresso unanimamente il desiderio di veder costituito sollecitamente un Comitato consultivo paritetico ;

considerando che è importante che la Commissione raccolga pareri delle controparti sociali sui problemi sociali della pesca marittima che le riguardano in quanto tali e che le categorie direttamente interessate ai problemi suindicati siano in grado di partecipare all'elaborazione dei pareri richiesti in materia dalla Commissione ;

considerando che, le associazioni professionali del settore della pesca hanno costituito organizzazioni a livello comunitario,

DECIDE :

Articolo 1

1. Presso la Commissione è costituito un Comitato denominato « Comitato consultivo paritetico per i problemi sociali nel settore della pesca marittima ».

2. In seno al Comitato sono rappresentati i datori di lavoro ed i lavoratori del settore della pesca.

Articolo 2

Il Comitato può essere consultato dalla Commissione in merito a tutti i problemi sociali che riguardano, in quanto controparti sociali, i datori di lavoro ed i lavoratori del settore della pesca.

(1) GU n. 58 del 29. 3. 1967.

Il presidente ed il vicepresidente del Comitato possono congiuntamente far presente alla Commissione l'opportunità di consultare il Comitato su una questione di competenza di quest'ultima e sulla quale non è stato richiesto il suo parere. I predetti sono tenuti a compiere tale passo quando è richiesto dalla metà dei membri del Comitato.

Articolo 3

a) Il Comitato è costituito da 24 membri titolari e 24 membri supplenti.

b) I seggi sono cosí attribuiti :

— 12 seggi titolari e 12 seggi supplenti ai datori di lavori,

— 12 seggi titolari e 12 seggi supplenti ai lavoratori.

c) I membri supplenti assistono alle riunioni del Comitato e partecipano ai suoi lavori solamente in caso di impedimento dei membri titolari, a meno che non vi assistano in qualità di esperti, ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 4

a) I membri del Comitato sono nominati dalla Commissione, su proposta delle seguenti organizzazioni professionali costituite a livello comunitario :

Lavoratori :

— Comitato sindacale dei trasporti della Comunità (ITF — CISL)

— Comitato europeo dei trasporti (CET — CISC)

Datori di lavoro :

— Associazione delle organizzazioni nazionali di imprese della pesca della CEE (Europêche)

— Comitato specializzato delle cooperative di pesca dei paesi della CEE (Cogeca).

b) L'elenco dei membri del Comitato è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a titolo informativo.

c) Il mandato dei membri e dei supplenti ha una durata di tre anni ed è rinnovabile. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Al termine del periodo di tre anni, i membri ed i supplenti restano in carica fino a quando non si sarà provveduto alla loro sostituzione.

In caso di decesso, di dimissioni volontarie o di cessata appartenenza all'organizzazione rappresentata, un membro o un supplente è sostituito per la durata restante del suo mandato.

Articolo 5

A maggioranza di due terzi dei membri titolari presenti o rappresentati, il Comitato elegge annualmente, fra i suoi membri, un presidente ed un vicepresidente. Il presidente ed il vicepresidente non possono appartenere alla stessa categoria sociale ; essi sono scelti alternativamente tra le due categorie rappresentate. I predetti assicurano i rapporti con la Commissione. I servizi della Commissione provvedono alle funzioni di segreteria del Comitato e dei gruppi di lavoro.

Articolo 6

A richiesta di una delle organizzazioni rappresentate, il presidente può invitare un delegato dell'organismo centrale dell'organizzazione in questione ad assistere alle riunioni. Può altresí chiedere la presenza, in qualità di esperto, di qualsiasi persona avente particolare competenza in una materia figurante all'ordine del giorno.

Gli esperti assistono alle deliberazioni soltanto per la questione per la quale è richiesta la presenza.

Articolo 7

Il Comitato ha la facoltà di costituire, nel suo seno, gruppi di lavoro con il compito di elaborare, su problemi o settori determinati, progetti di parere da sottoporre alle deliberazioni del Comitato. Questi gruppi di lavoro sono composti di un numero ristretto di membri titolari o supplementi.

Articolo 8

1. Il Comitato ed i gruppi di lavoro si riuniscono su convocazione della Commissione.

2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni.

Articolo 9

Il Comitato si pronuncia validamente quando sono presenti o rappresentati i due terzi dei membri titolari.

La Commissione, nel richiedere il parere del Comitato, può stabilire il termine entro il quale il parere dovrà essere emesso.

Qualora il parere richiesto esprime l'accordo unanime del Comitato, questo procede alla formulazione delle conclusioni comuni che sono allegate al resoconto delle deliberazioni trasmesso alla Commissione.

In caso contrario, le opinioni espresse da ciascuna delle categorie rappresentate figurano nel resoconto.

Articolo 10

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i partecipanti alle riunioni del Comitato e dei gruppi di lavoro sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui hanno avuto conoscenza tramite i lavori del Comitato, quando la Commissione comunica che il parere richiesto riguarda una materia di carattere riservato. In tal caso, assistono alle sedute soltanto i membri del Comitato ed i rappresentanti dei servizi della Commissione.

Articolo 11

Dopo aver ascoltato il Comitato, la Commissione potrà rivedere la presente decisione alla luce dell'esperienza acquisita.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1968

relativa alla determinazione dei prezzi che servono per il calcolo del prelievo nei confronti dei paesi terzi nel settore delle carni bovine

(68/253/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 14/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

visto il regolamento n. 63/64/CEE della Commissione, del 4 giugno 1964, relativo alla determinazione dei prezzi che servono per il calcolo del prelievo nei confronti dei paesi terzi nel settore delle carni bovine (2), modificato da ultimo dal regolamento n. 978/67/CEE (3), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 356/68 del Consiglio, del 27 marzo 1968, che prevede disposizioni derogative nel settore delle carni bovine per il periodo dal 1° aprile 1968 al 31 maggio 1968 (4), modificato dal regolamento n. 654/68 (5), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 645/68 del Consiglio, del 29 maggio 1968, che stabilisce norme transitorie relative alla riscossione dei prelievi nel settore delle carni bovine (6), in particolare l'articolo 1,

considerando che, ai sensi del regolamento n. 63/64/CEE, il prezzo all'importazione che serve di base per il calcolo del prelievo nei confronti dei paesi terzi per il bestiame vivo ed i prodotti derivati, e che viene fissato ogni settimana dalla Commissione, deve comprendere due elementi ;

considerando che il primo elemento deve essere pari, per quanto riguarda i bovini, alla media aritmetica dei corsi delle qualità rappresentative offerte sui mercati più rappresentativi dell'Austria, della Danimarca, dell'Irlanda e della Gran Bretagna, media cui si applicano i coefficienti di ponderazione indicati nell'articolo 2 del regolamento n. 63/64/CEE ; che, per quanto riguarda i vitelli, il primo elemento deve essere pari alla media ponderata dei corsi dei vitelli svezzati e dei vitelli da latte di classe « prima » e di prima qualità, media calcolata in base ai coefficienti di ponderazione precisati nell'articolo sopraindicato e maggiorata di un importo pari a 1,25 unità di conto per 100 kg ;

considerando che il secondo elemento, rappresentante le spese di trasporto, deve essere pari, per 100 kg di peso vivo, per quanto riguarda i bovini, a 1,75 unità di conto per tutti gli Stati membri e, per quanto riguarda i vitelli, a 2,5 unità di conto per

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 562/64.
(2) GU n. 92 del 10. 6. 1964, pag. 1414/64.
(3) GU n. 301 del 12. 12. 1967, pag. 10.
(4) GU n. L 77 del 29. 3. 1968, pag. 4.
(5) GU n. L 123 del 31. 5. 1968, pag. 7.
(6) GU n. L 122 del 30. 5. 1968, pag. 4.